



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE

Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport

Area Cinema e Audiovisivo

Alla Società Consortile ASS.FOR.SEO. S.r.l.

pec: pecroma@assforseo.legalmail.it

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Cinema e Audiovisivo.

Lettera d'accettazione incarico.

Premesso che:

- questa Stazione appaltante intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche "Codice"), del servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Cinema e Audiovisivo, per il quale è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo Codice.
- La Regione Lazio, per l'espletamento della procedura di affidamento, si è avvalso della piattaforma informatica STELLA;
- con determinazione n. G12556 del 01/10/2025, è stato affidato il servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Cinema e Audiovisivo, per un importo contrattuale pari a euro 128.102,00 (centoventottomilacentodie/00) oltre Iva come per legge;
- ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 36/2023, la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente deve essere sottoscritta digitalmente dall'O.E. e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: cinemaaudiovisivo@pec.regione.lazio.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente Regione Lazio conferisce all'Affidatario società consortile ASS.FOR.SEO. S.r.l., che accetta, l'incarico professionale *del servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Cinema e Audiovisivo* per l'importo contrattuale di € 156.284,44 (centocinquantaseimiladuecentottantaquattro/44) comprensivo di IVA e oneri di legge.



La società consortile ASS.FOR.SEO. S.r.l. si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, e la società consortile ASS.FOR.SEO. S.r.l. rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La società consortile ASS.FOR.SEO. S.r.l. prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo a base di gara è stato calcolato, a seguito di una indagine di mercato, prevedendo l'individuazione di tariffe in linea con quelle CONSIP approvate a titolo di "BENCHMARK assistenza tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione dei PO 2014-2020", rivalutate ad oggi secondo i pertinenti indici ISTAT.

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra ammontano complessivamente a € 128.102,00 (centoventottomilacentodieci/00) oltre Iva come per legge.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.



Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile [REDACTED]

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato tecnico. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e delle relative valutazioni, inclusi gli adempimenti di assistenza al RUP.

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in 180 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera di accettazione.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰

(uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso verrà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

- ✓ un importo pari al 50%, dopo 90 giorni dalla trasmissione della lettera di accettazione, sulla base degli esiti delle verifiche da effettuare sullo stato di avanzamento delle attività e previa presentazione di regolare fattura;
- ✓ saldo, al termine dello svolgimento delle attività, previa acquisizione di rendicontazione finale e presentazione di regolare fattura.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 30 gg. dall'emissione della fattura.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: DJ3UOW.

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.



Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

[REDACTED]

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- [REDACTED]

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei



dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 12. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE

Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport

Area Cinema e Audiovisivo

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Roma.

Art. 15. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs.36/2023 e al D.lgs. 81/2008, alla richiesta di offerta.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Stefano Fermante



Per accettazione

Firma

data _____

Firmato digitalmente da: Paolo Luci
Organizzazione: SOCIETA' CONSORTILE
ASS.FOR.SEO A R.L./07004150582
Data: 08/10/2025 17:21:30